

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, con sede in Messina, Via Ferdinando Stagno d'Alcontres n. 31, I-98168, Cod. Fiscale 80004070837 e P.IVA 00724160833, nella persona del Direttore *pro-tempore* Prof. Fortunato Neri (di seguito anche "UNIME-MIFT")

e

Comune di Parghelia, con sede in Parghelia (VV), Piazza Europa 1, CAP 89861, Cod. Fiscale /P. IVA n. 0032494079, nella persona del Sindaco Antonio Landro (di seguito anche "Comune di Parghelia");

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Messina è un'istituzione pubblica di alta cultura, i cui fini primari sono la ricerca scientifica, il trasferimento dei suoi risultati e la formazione superiore, e che per il perseguimento dei suoi fini istituzionali l'Ateneo considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altri organismi di ricerca compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

- che l'Amministrazione Comunale di Parghelia rivolge grande attenzione alla tutela e valorizzazione del territorio anche attraverso iniziative di divulgazione e musealizzazione rivolte al patrimonio geo-paleontologico;

- che è comune interesse delle parti incrementare ed approfondire le relazioni e stabilire strumenti organizzativi volti a realizzare una reciproca collaborazione nello sviluppo della collaborazione scientifica finalizzata allo studio, valorizzazione e divulgazione del patrimonio geo-paleontologico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente Accordo è volto alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica finalizzata allo studio e valorizzazione del patrimonio geo-paleontologico; Tale collaborazione potrà concretizzarsi attraverso azioni congiunte mirate a: studio, approfondimento, pubblicazioni, seminari, conferenze, mostre e allestimenti museali aventi per oggetto reperti geo-paleontologici.

Art. 2

Le Parti contraenti favoriranno il reciproco scambio di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione.

In particolare, la collaborazione potrà attuarsi nelle seguenti modalità:

- a) Organizzazione congiunta di incontri e seminari;
- b) progetti comuni di ricerca e valorizzazione,
- c) pubblicazioni
- d) organizzazione di seminari e conferenze
- e) allestimenti di mostre e musei tematici

Sono individuati dalle parti contraenti quali referenti del presente accordo:

- prof.ssa Antonella Cinzia Marra per UNIME-MIFT
- dott. Antonio Landro per il Comune di Parghelia

Art. 3

Ai fini della collaborazione oggetto del presente Accordo, le Parti contraenti metteranno reciprocamente a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze, le proprie risorse di conoscenza, esperienza operativa e di studio. Ciascuna parte potrà autorizzare il proprio personale a recarsi presso la sede dell'altra parte e a svolgervi le attività previste dal presente atto, qualora si renda necessario.

Ogni parte contraente s'impegna ad assumersi tutti gli oneri relativi al proprio personale, anche se questo svolge attività presso le sedi dell'altra, ai fini della collaborazione oggetto della presente convenzione. Tra detti oneri sono comprese anche le coperture assicurative.

Le Parti provvedono altresì alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad uniformarsi ai regolamenti vigenti, in materia, nelle rispettive sedi.

Art. 4

Le parti contraenti sono tenute ad emanare per i propri dipendenti e collaboratori le disposizioni intese alla salvaguardia del segreto su fatti, informazioni, cognizioni, documenti e oggetti di cui fossero venuti a conoscenza nell'ambito della collaborazione in questione.

Art. 5

Qualsiasi comunicazione, pubblica o privata, di dati concernenti l'attività oggetto della collaborazione, dovrà essere preventivamente concordata fra le parti. Ciascuna parte contraente avrà il diritto all'uso non oneroso dei risultati ottenuti e delle metodologie di prova, sperimentali e numeriche, sviluppate.

Art. 6

Il presente Accordo avrà la durata di 5 anni dalla data di stipula. Eventuali rinnovi potranno essere concordati tra le parti attraverso specifiche ulteriori convenzioni, previa delibera dei rispettivi organi competenti. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Ciascuna Parte è libera di recedere dall'Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte tramite PEC:

- per UNIME-MIFT: dipartimento.mift@pec.unime.it
- per Comune di parghelia: protocollo.parghelia@asmepec.it

Il recesso avrà effetto trascorsi sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione. In ogni caso le attività *in itinere* dovranno essere portate a compimento.

Art. 7

In relazione alle singole iniziative, anche legate a sviluppo di attività nell'ambito di progetti attivi di una delle due parti, e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

Art. 8

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "GDPR"; D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di didattica, di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti

pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che s'impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

Le Parti sono autorizzate a pubblicare sui rispettivi siti istituzionali notizie non riservate riguardanti il presente Accordo.

Art. 9

Il presente Accordo è regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

L'imposta di bollo dovuta, con oneri a carico di "Comune di Parghelia", sarà assolta in modo virtuale giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di n..... del 2010.

Art. 10

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una definizione amichevole, l'eventuale controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

*Dipartimento di Scienze Matematiche e
Informatiche, Scienze Fisiche e
Scienze della Terra
dell'Università degli Studi di Messina
Il Direttore
Prof. Fortunato Neri*

*Comune di Parghelia

Il Sindaco
Antonio Iandro*